



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO “TRASPORTO SOCIALE”

Approvato con Deliberazione del CDA n. 36 del 13.06.2023

ART. 1 Principi generali e descrizione degli interventi

Il trasporto sociale ha carattere meramente sociale ed è volto a dare una risposta a coloro che, identificati in base al successivo art. 2, hanno necessità di usufruire di tutte le prestazioni indicate al seguente articolo 3.

Il servizio è gestito dall'ASP AMBITO 9 in collaborazione con ETS del territorio, cui viene demandata, previa stipula di specifica convenzione, la gestione operativa del servizio di trasporto. Il servizio viene effettuato tramite autoveicoli dati in comodato d'uso dai Comuni dell'ATS IX e/o di proprietà dell'ETS.

Il servizio può essere attivato nei Comuni dell'ATS IX che delegano il servizio all'ASP.

ART. 2 Destinatari del servizio

Destinatari del servizio sono i soggetti residenti in uno dei Comuni dell'ATS9 che delegano il servizio all'ASP e che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- a) Soggetti in situazioni di handicap riconosciuto (art. 3, comma 3 della legge n.104/92);
- b) Soggetti anche temporaneamente non autosufficienti, senza che alcuno possa prendersi cura di loro e/o che non abbiano nessuna possibilità di essere supportati – anche temporaneamente – dai familiari;
- c) Minori che non hanno la possibilità di essere temporaneamente supportati dai familiari nel trasporto verso strutture scolastiche o strutture preposte all'attuazione di specifici progetti educativi, realizzati in collaborazione con i servizi sociali degli stessi Comuni e Istituti comprensivi aventi sede nel territorio dei Comuni interessati. Il Comune, una volta ricevuto il piano di intervento previsto e valutata l'attuabilità dello stesso con l'affidatario del servizio di trasporto sociale, provvederà ad autorizzare l'avvio del servizio. Le prestazioni in favore di tali soggetti potranno essere rese con accompagnatore ed esclusivamente qualora siano compatibili con le prestazioni da rendere ai destinatari ai punti 1) e 2) del presente articolo ritenute prioritarie;
- d) Soggetti che si trovano in particolari temporanee situazione di disagio socio-familiare, il cui stato di bisogno dovrà essere indicato in specifica richiesta inoltrata ai servizi sociali comunali. Il Comune, una volta ricevuto il piano di intervento previsto e valutata l'attuabilità dello stesso con l'affidatario del servizio di trasporto sociale, provvederà ad autorizzare l'avvio del servizio stesso;



- e) Soggetti che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e che abitualmente risultano essere domiciliati per brevi periodi nel corso dell'anno in uno dei Comuni dell'ATS IX.

ART. 3 Prestazioni

Le prestazioni che si vogliono garantire si attuano nel momento del bisogno, anche momentaneo, per coloro che, in possesso dei requisiti di accesso di cui all'art.2, non riescono a far fronte alle loro necessità.

Le prestazioni da garantire sono le seguenti:

- a) Trasporto da e per strutture ospedaliere, località di cura e riabilitazione, operanti nell'ambito regionale, comprese quelle convenzionate con il S.S.N., quando detti servizi non sono assicurati gratuitamente dal S.S.N. di cui alla L.R. N.36/98 artt.20, 21 e22;
- b) Trasporto per visita medica ambulatoriale e/o presso studi medici privati e per prelievi di sangue, quando il personale competente AST non si rechi gratuitamente al domicilio del richiedente;
- c) Trasporto per ritiro medicine;
- d) Trasporto per riscossione pensione, consegna e/o ritiro documenti presso uffici comunali o organizzazioni sindacali;
- e) Trasporto minori presso strutture scolastiche o strutture preposte all'attuazione di specifici progetti educativi realizzati in collaborazione con i servizi sociali degli stessi Comuni e Istituti comprensivi aventi sede nel territorio dei Comuni interessati;
- f) Trasporto di soggetti che si trovano a far fronte a particolari e temporanee situazioni di disagio socio-familiare secondo quanto previsto dal successivo art.3.

L'attività di trasporto sociale non sostituisce in nessun caso il trasporto sanitario di soccorso di cui alla L.R. 26/2012.

ART. 4 Modalità di accesso

Il servizio deve essere richiesto telefonicamente presso la sede del servizio di trasporto sociale che coincide con la sede dell'ETS che gestisce operativamente il servizio, fatte salve le ipotesi di prestazioni oggetto di specifiche richieste dai servizi sociali dei Comuni che hanno delegato il servizio all'ASP AMBITO 9 nei casi di cui all'art. 2 punti c) e d) e di cui all'art. 3 punto e).

L'addetto, ricevuta la chiamata, dovrà valutare in capo all'istante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti soggettivi per l'accesso al servizio e che la prestazione richiesta sia contemplata nel regolamento, nei limiti dell'intervento sociale così come sopra definito.



L'operatore valuta la richiesta e qualora lo ritenga opportuno, ai fini di ulteriori accertamenti, potrà contattare i servizi sociali comunali competenti. L'operatore registrerà in apposito registro delle chiamate, in sua dotazione, i dati del soggetto trasportato, il luogo di destinazione, il motivo del trasporto.

Ciascun autoveicolo adibito al servizio di trasporto è dotato di un registro di bordo, numerato progressivamente, nel quale viene registrata la data, il luogo di destinazione, i chilometri percorsi, nome cognome e indirizzo della persona trasportata che provvederà a firmarlo unitamente al volontario facente funzioni di "autista".

ART. 5 Partecipazione ai costi

Per ciascun trasporto, l'utente dovrà corrispondere la tariffa determinata annualmente dal CDA dell'ASP AMBITO 9.

La tariffa da corrispondere sarà dovuta singolarmente da ciascun utente, anche nel caso di contestuale trasporto di più persone nel medesimo autoveicolo.

Qualora l'utente non risulti in regola con il pagamento di prestazioni rese non potrà accedere a nuove prestazioni/servizi.

Il pagamento della tariffa spettante sarà effettuato all'ASP AMBITO 9 nei tempi e modalità indicate dalla stessa. Sarà compito dell'ETS comunicare all'ASP l'elenco degli utenti trasportati con tutte le informazioni necessarie.

ART. 6 Risorse

Le risorse che concorrono alla realizzazione di detto servizio sono costituite da fondi propri del bilancio dei Comuni in cui viene svolto il servizio di trasporto sociale e da quelle riscosse dagli utenti dello stesso.

ART. 7 Conteggio dei chilometri percorsi

Il conteggio chilometrico, ai fini dell'applicazione all'utente del rimborso, è effettuato, non dal momento in cui il mezzo di trasporto viene mosso dalla sede di ricovero del mezzo bensì dall'abitazione del richiedente la prestazione al luogo di destinazione e dal luogo di destinazione all'abitazione del richiedente il servizio.